

# Domanda per la piantumazione di pioppi all'interno di SIC e ZPS

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 7 ottobre 2021, n. 2166 - Giordano, pres.; Gatti, est. - Gaezia Società Agricola di Giuseppe Baldo & C. S.a.s. (avv.ti Conti, Ferraris, Greppi, Razeto e Robaldo) c. Parco Lombardo della Valle del Ticino ed a.

**Agricoltura e foreste - Domanda per la piantumazione di pioppi - SIC e ZPS -Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati stabili, anche utilizzando il pascolo controllato.**

*(Omissis)*

## FATTO

La Società ricorrente è proprietaria di alcuni terreni all'interno del Parco del Lombardo della Valle del Ticino (nel proseguo "Parco"), ed in particolare, nelle aree ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino", e SIC IT 2080002 del "Basso corso e sponde del Ticino".

Per circa un terzo di questi terreni, poco più di 28 ettari, la ricorrente ha presentato una domanda per la piantumazione di pioppi, che il Parco ha tuttavia ritenuto incompatibile con le norme tecniche di cui al Capitolo 5 dell'Allegato 4 "DUP" alla DGR n. X/4429 del 30.11.2015, ed in particolare, con quanto ivi previsto relativamente al "Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati stabili, anche utilizzando il pascolo controllato".

Con il presente ricorso, l'istante ha impugnato il predetto parere del Parco sulla sua istanza, e la DGR n. 4429/15 cit., Il Parco e Regione Lombardia si sono costituiti in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito. All'udienza pubblica del 22.9.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Oggetto del presente giudizio, sono i provvedimenti con cui il Parco, al fine di tutelare le specie ivi indicate, ha proibito la piantumazione di pioppi sul terreno della ricorrente.

I.1) Con il primo motivo, l'istante ne deduce l'erroneità, in quanto inidonei alla tutela che affermano di perseguire.

A comprova delle proprie ragioni, la ricorrente sostiene che "il falco vespertinus, da uno studio pubblicato tra gli atti del secondo convegno italiano dei rapaci diurni e notturni, risulta aver nidificato esclusivamente strutture arboree tra cui il pioppo bianco e il pioppo cipressino", e che "il falco pecchiaiolo vive in zone boschive, tanto che, contrariamente a quanto fatto dalla Regione Lombardia, il Piemonte, per la sua conservazione, ha previsto il mantenimento delle latifoglie come il pioppo".

I.2) Il motivo è infondato.

In primo luogo, va rilevato che i provvedimenti impugnati hanno quale scopo di tutelare un'ampia gamma di specie ben più estesa di quelle menzionate dalla ricorrente, da cui consegue che, anche ammettendo la fondatezza delle sue ragioni, gli stessi andrebbero comunque confermati, nella parte in cui vietano la piantumazione a protezione di ulteriori volatili ed essenze presenti nel Parco (*Lanius collurio*, *Lycaena dispar*, *Falco columbarius*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Circus cyaneus*, *Lullula arborea*).

A prescindere da quanto sopra, come correttamente rilevato dalla difesa del Parco, la nozione di "habitat", a tutela degli animali protetti, non va considerata con esclusivo riferimento al luogo di nidificazione, ricomprendendo invece anche le aree di approvvigionamento alimentare, da cui consegue la ragionevolezza dei provvedimenti impugnati, che hanno in sostanza ritenuto incompatibile con la tutela delle specie protette, una trasformazione del predetto habitat, considerato nel suo complesso.

II.1) Con il secondo motivo, l'istante deduce "l'enorme danno economico" causato dai provvedimenti impugnati, che non gli consentirebbero lo sfruttamento "di un terreno che comunque è agricolo", ciò che, a suo dire, costituirebbe una violazione dell'art. 41 Cost.

II.2) Anche tale motivo è infondato, in relazione a quanto disposto nella stessa norma costituzionale, che nei commi 2 e 3 consente al legislatore di introdurre limitazioni al principio di libera iniziativa economica, come ha luogo nel caso di specie in cui, lo sfruttamento economico delle proprietà della ricorrente, che si trovano all'interno del Parco, deve essere conforme alla relativa regolamentazione, a tutela degli interessi pubblicistici perseguiti con la sua istituzione.

III) Per le stesse ragioni, va rigettato anche il terzo motivo, con cui l'istante lamenta come "l'intervento proposto prevedeva una piantumazione solo su di una superficie ridotta rispetto a quella complessiva costituente l'area aperta aziendale", non essendo ciò rilevante, laddove lo stesso pregiudichi i valori tutelati dal Parco, come ha avuto luogo nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto, in quanto infondato nel merito, potendo pertanto prescindere dallo scrutinio



delle eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla difesa regionale.  
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

*(Omissis)*

